



COMUNE DI FORLÌ

Gruppo Consiliare *MoVimento 5 Stelle*

QUESTION TIME



Forlì 31 Ottobre 2017

al Sindaco Dott. Davide Drei
p.c. al Presidente del Consiglio Dott. Paolo Ragazzini

Oggetto: Mappatura dei luoghi sensibili e provvedimenti conseguenti sulle attività in corso relative alle sale gioco e alle sale scommesse

Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle:

Premesso che:

- La delibera di Giunta Regionale n.831 del 12/06/2017, nel suo allegato n.1 relativo alle “*modalità applicative del divieto alle sale gioco e sale scommesse*”, e più specificamente riguardo alla “*mappatura dei luoghi sensibili e provvedimenti conseguenti sulle attività in corso*” specifica che:

“Il Comune deve provvedere a stendere una mappa dei suoi luoghi sensibili e, in conseguenza di questo, deve prevedere un elenco con l’individuazione di:

- *sale giochi e sale scommesse situate a meno di 500 metri dai luoghi sensibili;*
- *esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, aree aperte al pubblico, circoli privati ed associazioni, esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS che ospitano apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS, situati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili.*

Nella mappatura vanno considerati anche i luoghi sensibili situati nei Comuni del territorio regionale confinanti con il territorio comunale in questione, mediante l’acquisizione delle relative mappature.

Il Comune esegue l’operazione di mappatura e individuazione degli esercizi a cui applicare la presente disciplina entro sei mesi dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta regionale.

Sulla base della mappatura, il Comune comunicherà ai titolari delle sale gioco e sale scommesse ricadenti nel divieto di esercizio (locale situato a meno di 500 metri dai luoghi sensibili) l’adozione nei successivi sei mesi dei relativi provvedimenti di chiusura e ai titolari degli altri esercizi con apparecchi per il gioco d’azzardo di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS, ricadenti anch’essi nell’area situata a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti di utilizzo alla loro scadenza.

Su ogni apparecchio installato nei locali mappati il titolare dell’esercizio dovrà indicare in modo

chiaramente leggibile la data del collegamento alle reti telematiche e la data di scadenza del contratto stipulato con il concessionario per l'utilizzo degli apparecchi.

Il suindicato periodo di sei mesi intercorrente dalla fine della mappatura all'adozione dei conseguenti provvedimenti di chiusura è previsto per contemperare la tutela della salute - a cui il divieto previsto dall'art. 6, comma 2 bis, della legge regionale n. 5 del 2013 è finalizzato - con l'esigenza di tutela della continuità occupazionale di chi è impiegato negli esercizi soggetti a chiusura.

Al fine di consentire la progressiva delocalizzazione delle sale gioco e delle sale scommesse, agli esercenti che intendano proseguire la propria attività in zone non soggette a divieto è concessa una proroga fino ad un massimo di ulteriori sei mesi rispetto al termine per l'adozione del provvedimento di chiusura. Per beneficiare di detta proroga, i titolari delle attività soggette a chiusura devono presentare nel periodo intercorrente tra la fine della mappatura e l'adozione del provvedimento di chiusura (cioè entro i sei mesi successivi alla fine della mappatura) al Comune competente la domanda per il rilascio del permesso di costruire ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) e dell'articolo 6, comma 3 bis, della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate), oppure l'istanza di avvio delle attività secondo le modalità previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Nel caso di apertura di nuovi luoghi sensibili che si trovino ad una distanza inferiore a 500 metri da sale gioco e sale scommesse e da locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, i Comuni provvederanno ad aggiornare la mappatura dei luoghi sensibili e ad adottare i provvedimenti conseguenti ai sensi della presente normativa.”

INTERROGHIAMO

il Sindaco, Davide Drei, al fine di conoscere se questo Comune ha realizzato la mappatura dei luoghi sensibili nel rispetto della Legge Regionale e quali azioni intende mettere in atto per adempiere alle proprie competenze.

i Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle Forlì
Simone Benini - Daniele Vergini